SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2004.

Disciplina dei formati e suddivisione degli spazi della nuova schedina di gioco Totocalcio e Totogol, così come previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228, recante modifiche al regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Considerate le modifiche, apportate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228, al regolamento generale dei concorsi pronostici, ed in particolare alla formula di gioco del concorso a pronostici Totogol;

Considerata l'opportunità di utilizzare, per la schedina di gioco, un unico supporto cartaceo per il concorso a pronostici Totocalcio, «il9» abbinato al concorso Totocalcio, e per il concorso a pronostici Totogol;

Ritenuto, altresì, necessario l'utilizzo temporaneo di formati di schedina adatti ai diversi concessionari, in considerazione delle esigenze degli stessi di completare la fase di adeguamento tecnologico della rete;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco dette «uniche ed interoperabili», delle schedine di gioco dette «omnia» nonché i contenuti delle ricevute di gioco.

Art. 2.

1. A partire dall'11 ottobre 2004, i concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina «unica ed interoperabile» tra tutti i concessionari e tra tutti i punti di vendita, con il formato e le caratteristiche specificate negli allegati 1, 2 e 3. In particolare, gli allegati 1, 2 e 3 riportano, rispettivamente, le schedine di gioco del concessionario Sisal S.p.a., del concessionario Consorzio Lottomatica giochi sportivi e del concessionario Snai S.p.a.

2. La schedina di gioco «unica ed interoperabile» ospita nel medesimo supporto cartaceo il concorso a pronostici Totocalcio, «il9» abbinato al concorso Totocalcio, ed il concorso a pronostici Totogol.

3. Al concessionario Snai S.p.a. è ammesso, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, l'utilizzo di specifiche schedine di gioco, il cui formato, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti sono specificati nell'allegato 3.

4. Qualunque modifica ai formati e alla suddivisione degli spazi, con relativi contenuti, delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, così come definiti agli articoli 4, 21, 29 e 37 del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, sono uguali per tutti i concessionari.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, così come definiti agli articoli 20, 28 e 36 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva, devono essere uguali per tutti i concessionari.

3. I contenuti della ricevuta per l'incasso del premio precedente di partecipazione di cui agli articoli 20, 21, 28, 29, 36 e 37 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva sono:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco;

c) identificativo o logo grafico del concorso;

d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del concorso;

e) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;

f) data ed ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

g) indicazione sulla ricevuta della possibilità di riscossione immediata del premio precedente di partecipazione.

Art. 4.

1. Nella ricevuta di partecipazione al concorso Totogol, oltre ai contenuti di cui all'art. 3, comma 1, è riportata la legenda che specifica che: il segno «1» equivale al segno «0-1» riportato nella schedina di gioco; il segno «4» equivale al segno «4+» riportato nella schedina di gioco.

2. I pronostici riportati nella ricevuta di partecipazione, nel caso di eventi relativi a partite di calcio, hanno il seguente significato: «1», uguale a zero od una rete; «2», uguale a due reti; «3», uguale a tre reti; «4+», uguale o superiore a quattro reti.

Art. 5.

1. L'avvio del gioco «+ Gol», abbinato al concorso a pronostici Totogol, sarà disposto con decreto dirigenziale di AAMS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

ALLEGATO 1

SCHEDINE DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO SISAL S.p.A.

aams per i giochi — Italia Coni — Totocalcio — Totogol

SISAL

Concorso n 68 del 25/09/2004

			P
1	Juventus	Palermo	
2	Albinoleffe	Vicenza	
3	Bari	Torino	
4	Catania	Perugia	
5	Crotone	Modena	
6	Genoa	Salernitana	
7	Piacenza	Cesena	
8	Ternana	Venezia	
9	Treviso	Pescara	
10	Triestina	Empoli	
11	Lilla	Metz	
12	Marsiglia	Bastia	
13	Paris Saint Germain	Strasburgo	
14	Sochaux	Saint Etienne	

													Pronostici per "il 9"
1	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
3	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
4	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
5	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
6	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
7	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
8	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
9	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
10	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
11	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
12	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
13	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	
14	1	X	2	1	X	2	1	X	2	1	X	2	

☐ Partecipo a "il 9" ☐ Partecipo a "il 9" ☐ Partecipo a "il 9" ☐ Partecipo a "il 9"

Per partecipare a "il 9" marcare la casella corrispondente

Concorso n 10 del 25/09/2004

1	01	2	3	4+	01	2	3	4+
2	01	2	3	4+	01	2	3	4+
3	01	2	3	4+	01	2	3	4+
4	01	2	3	4+	01	2	3	4+
5	01	2	3	4+	01	2	3	4+
6	01	2	3	4+	01	2	3	4+
7	01	2	3	4+	01	2	3	4+
8	01	2	3	4+	01	2	3	4+
9	01	2	3	4+	01	2	3	4+
10	01	2	3	4+	01	2	3	4+
11	01	2	3	4+	01	2	3	4+
12	01	2	3	4+	01	2	3	4+
13	01	2	3	4+	01	2	3	4+
14	01	2	3	4+	01	2	3	4+

TIPO SCHEDA DOMENICALE

aams per i giochi — Italia Coni — Totocalcio — Totogol

SISAL

Concorso n 68 del 25/09/2004

1	Juventus	Palermo
2	Albinoleffe	Vicenza
3	Bari	Torino
4	Catania	Perugia
5	Crotone	Modena
6	Genoa	Salernitana
7	Piacenza	Cesena
8	Ternana	Venezia
9	Treviso	Pescara
10	Triestina	Empoli
11	Lilla	Metz
12	Marsiglia	Bastia
13	Paris Saint Germain	Strasburgo
14	Sochaux	Saint Etienne

Pronostici per "il 9"

Partecipo a "Il 9" — Partecipo a "Il 9" — Partecipo a "Il 9" — Partecipo a "Il 9"

Per partecipare a "Il 9" marcare la casella corrispondente

Concorso n 10 del 25/09/2004

TIPO SCHEDA INFRASETTIMANALE

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata.
Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.
I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio e Totogol è importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi" nel caso siano stati realizzati 0 punti al Totocalcio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol. Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+". Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384. La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª e 2ª categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).
Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Base e Sistemi

Totocalcio

VINCI INSIEME ALLO SPORT

SISAL

14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	"il 9"
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

Pronostici per "il 9"

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2.
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio. I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi".

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Base e
Sistemi
Totogol
VINCI INSIEME ALLO SPORT
SISAL
aams
per i giochi
Italia
Coni

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+".
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria).
In mancanza di vincite di 1ª e 2ª categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).

Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Tabella di alcuni sviluppi di giocate

Quadruple	Triple	Doppie	Colonne	Euro
-	-	3	8	4
-	1	2	12	6
-	-	4	16	8
-	1	3	24	12
-	2	2	36	18
-	1	4	48	24
1	2	1	72	36
1	1	3	96	48
-	3	2	108	54
2	1	2	192	96
2	1	3	384	192
2	2	3	1152	576
1	1	7	1536	768
2	2	4	2304	1152

Con Totogol è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

ALLEGATO 2

SCHEDINE DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO CONSORZIO LOTTOMATICA GIOCHI SPORTIVI

Dimensioni 210x115 mm

aams per i giochi — Italia Coni — LOTTOMATICA giochi sportivi

Totocalcio — Concorso n° 18 del 24/10/2004

Totogol — Concorso n° 10 del 24/10/2004

N.	Squadra casa	Squadra ospite	Totocalcio				Totogol	
1	Empoli	Lazio (P)	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
2	Modena	Bologna	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
3	Parma	Siena	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
4	Chievo	Perugia	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
5	Sampdoria	Brescia	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
6	Lumezzane	Lucchese	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
7	Spal	Reggiana	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
8	Sambenedettese	Foggia	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
9	Crotone	Acireale	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
10	Savona	Mantova	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
11	Fano	Grosseto	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
12	Nocerina	Vittoria	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
13	Milan	Lecce	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+
14	Roma	Ancona	1 X 2	1 X 2	1 X 2	1 X 2	01 2 3 4+	01 2 3 4+

Pronostici per "il 9"

☐ Partecipo a "il 9" ☐ Partecipo a "il 9" ☐ Partecipo a "il 9" ☐ Partecipo a "il 9"

Per partecipare a "il 9" marcare la casella corrispondente

SPAZIO PUBBLICITARIO

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio e' possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", e' sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata.
Il montepremi del concorso "il 9" e' separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima e' di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1°, 2° e 3° categoria). In mancanza di vincite di 1° categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilita' di vincere premi "precedenti" l"inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.
I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilita' di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio e Totogol importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi ȕccessiviÓ nel caso siano stati realizzati 0 punti al Totocalcio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilita': "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o piu' gol. Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+". Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima di 2 colonne e quella massima di 16.384. La posta di gioco per ciascuna colonna di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio.
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1°, 2°, 3° e 4° categoria). In mancanza di vincite di 1° e 2° categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).
Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilita' di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premi.

Scheda Totocalcio Omnia
Dimensioni 200x81 mm

Retro OMNIA Totocalcio

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2.
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima   di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna   di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio   possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9",   sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9"   separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima   di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1°, 2° e 3° categoria). In mancanza di vincite di 1° categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio. I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio e' quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi".

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Scheda Totogol Omnia

Dimensioni 200x81 mm

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilita': "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o pi ù' gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+".
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima di 2 colonne e quella massima di 16.384.
La posta di gioco per ciascuna colonna di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1°, 2°, 3° e 4° categoria).
In mancanza di vincite di 1° e 2° categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).

Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilita' di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Tabella di alcuni sviluppi di giocate

Quadruple	Triple	Doppie	Colonne	Euro
-	-	3	8	4
-	1	2	12	6
-	-	4	16	8
-	1	3	24	12
-	2	2	36	18
-	1	4	48	24
1	2	1	72	36
1	1	3	96	48
-	3	2	108	54
2	1	2	192	96
2	1	3	384	192
2	2	3	1152	576
1	1	7	1536	768
2	2	4	2304	1152

Con Totogol e' quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM. del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

ALLEGATO 3

SCHEDINE DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO SNAI S.p.A.

INTEROPERABILI
TOTOCALCIO e TOTOGOL
Palinsesto
Dimensioni 210x115 mm

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata.
Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.
I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio e Totogol è importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi" nel caso siano stati realizzati 0 punti al Totocalcio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol. Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+". Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384. La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª e 2ª categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).
Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

INTEROPERABILE
OMNIA TOTOCALCIO
Dimensioni 200x81 mm

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio. I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi".

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

INTEROPERABILI
TOTOGOL

Dimensioni 200x81mm

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+".
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria).
In mancanza di vincite di 1ª e 2ª categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).

Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Tabella di alcuni sviluppi di giocate

Quadruple	Triple	Doppie	Colonne	Euro
-	-	3	8	4
-	1	2	12	6
-	-	4	16	8
-	1	3	24	12
-	2	2	36	18
-	1	4	48	24
1	2	1	72	36
1	1	3	96	48
-	3	2	108	54
2	1	2	192	96
2	1	3	384	192
2	2	3	1152	576
1	1	7	1536	768
2	2	4	2304	1152

Con Totogol è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

SNAI
Totocalcio+Totogol
palinsesto

Dimensioni 225x82 mm

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.

La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".

Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti e premi successivi di partecipazione

Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio. I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio

Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.

E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione

"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol. Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+". Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384. La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio

Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª e 2ª categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).

Premi precedenti di partecipazione

Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio e Totogol è importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi" nel caso siano stati realizzati 0 punti al Totocalcio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

SNAI
OMNIA totocalcio

Dimensioni 190x82 mm

SNAI

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2.
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti e premi successivi di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite e premi "successivi" lo svolgimento delle stesse.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio. I premi "successivi" Totocalcio sono estratti tra tutte le giocate che hanno realizzato 0 punti. I premi sono di 3.000 euro ciascuno, per un massimo di cinque premi per concorso e sono attribuiti tramite sorteggio entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totocalcio è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata e conservarla per verificare l'eventuale vincita di premi "successivi".

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni od integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

SNAI

Colonne: A B C D E F G H

Partite: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. — segni 1 X 2 per ogni partita e colonna

Pronostici per "il9" (casella sotto ciascuna colonna)

Pronostici per "il9"

aams per i giochi — Italia Coni

SNAI
TOTOGOL Omnia

Dimensioni 190x82 mm

aams per i giochi — Totogol — SNAI

Come si gioca al Totogol

Il concorso Totogol consiste nel pronosticare il numero di gol realizzati in ciascuna delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso, scegliendo tra quattro possibilità: "01" equivale a zero od un gol, "2" a due gol, "3" a tre gol e "4+" a quattro o più gol.
Sulla ricevuta di partecipazione il segno "1" equivale al pronostico "01" ed il segno "4" equivale al pronostico "4+".
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 16.384.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono quattro: 14, 13, 12 e 11 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria).
In mancanza di vincite di 1ª e 2ª categoria, il relativo montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT del 14 e JACKPOT del 13).

Premi precedenti di partecipazione
Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Tabella di alcuni sviluppi di giocate

Quadruple	Triple	Doppie	Colonne	Euro
-	-	3	8	4
-	1	2	12	6
-	-	4	16	8
-	1	3	24	12
-	2	2	36	18
-	1	4	48	24
1	2	1	72	36
1	1	3	96	48
-	3	2	108	54
2	1	2	192	96
2	1	3	384	192
2	2	3	1152	576
1	1	7	1536	768
2	2	4	2304	1152

Con Totogol è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

La comunicazioni relative a ciascun concorso Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Totogol — VINCI INSIEME ALLO SPORT — SNAI

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
2.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
3.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
4.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
5.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
6.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
7.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
8.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
9.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
10.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
11.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
12.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
13.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+
14.	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+	01 2 3 4+

aams per i giochi — Italia Coni

DECRETO 24 settembre 2004.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro, o, per sua delega, dal direttore della Direzione del Dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004. recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 70.334 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 luglio e 23 agosto 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 22 luglio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 luglio 2004.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che

abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2004.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 settembre 2004.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 luglio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Il presente decreto verra inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A09642

DECRETO 27 settembre 2004.

Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva Totocalcio, «il 9» e Totogol, attraverso giocate a carattere speciale, dopo le modifiche apportate al regolamento di gioco dei concorsi pronostici, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, commesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenze in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2003, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.p.a.;

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.a.;

Considerate le modifiche apportate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 228, al regolamento generale dei concorsi pronostici, ed in particolare alla formula di gioco del concorso a pronostici Totogol;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche della modalità di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva attraverso giocate a caratura speciale.

Art. 2.

Modalità di effettuazione e di ripartizione delle giocate

1. Le giocate a caratura speciale sono giocate o giocate sistemistiche, ripartite tra più partecipanti, gestite dal punto di vendita virtuale di ciascun concessionario e commercializzate attraverso la rete di punti di vendita del medesimo.

2. Il punto di vendita virtuale è l'organizzazione del concessionario che, previo rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e collegamento telematico al totalizzatore nazionale dei concorsi pronostici, effettua le giocate a caratura speciale. Le giocate a caratura speciale effettuate dal concessionario attraverso il proprio punto di vendita virtuale sono convalidate dal totalizzatore nazionale.

3. È consentita, dopo la convalida delle giocate, la stampa differita delle cedole di caratura speciale, purché venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso a cui la giocata si riferisce.

4. Il punto di vendita virtuale di ciascun concessionario commercializza sistemi a caratura speciale e singole cedole degli stessi esclusivamente mediante la rete di vendita collegata al medesimo concessionario. Il punto di vendita virtuale non può effettuare vendita diretta al pubblico.

5. Il concessionario è tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di sistemi a caratura speciale l'aggio corrispondente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi pronostici su base sportiva.

6. Il punto di vendita virtuale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole di sistema a caratura speciale non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati.

7. Il concessionario fornisce, all'inizio di ogni mese, ad AAMS un prospetto riepilogativo delle giocate a caratura speciale effettuate dal proprio punto di vendita virtuale per i concorsi chiusi nel mese precedente, con almeno le seguenti indicazioni:

a) numero ed importo delle cedole di caratura speciale di ciascuna giocata;

b) numero di cedole di caratura speciale commercializzate per ciascuna giocata;

c) numero di cedole di caratura speciale non commercializzate per ciascuna giocata;

d) punti di vendita che hanno acquistato cedole di caratura speciale con relativo numero ed importo.

Art. 3.

Caratteristiche delle giocate a caratura speciale

1. La giocata a caratura speciale minima di ciascun concorso non può essere inferiore a 16 colonne unitarie.

2. La giocata a caratura speciale massima per i concorsi pronostici il 9 e +Gol non può essere superiore a 8.192 colonne unitarie.

3. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici Totocalcio non può essere superiore a 52.488 colonne unitarie.

4. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici Totogol non può essere superiore a 118.098 colonne unitarie.

5. Per ogni giocata a caratura speciale accettata i terminali di gioco emetteranno tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata.

6. Il numero delle cedole di caratura speciale è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 999.

7. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciale.

8. Le giocate a caratura speciale non sono annullabili. Ad esse si applicano le misure per la risoluzione delle problematiche di stampa dei sistemi a caratura dei concorsi pronostici su base sportiva, disciplinata con circolare dell'11 dicembre 2003, n. 2003/55353/COA/UDC.

9. Le giocate a caratura speciale non danno diritto ai premi precedenti ed ai premi successivi di partecipazione.

Art. 4.

Ricevuta di partecipazione

1. La cedola di caratura speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:

a) denominazione del concessionario;

b) codice identificativo del punto di vendita virtuale che ha convalidato la giocata;

c) codice identificativo del punto di vendita emittente la singola cedola di caratura;

d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui la giocata si riferisce;

e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;

f) pronostici contenuti nella giocata;

g) numero delle colonne unitarie accettate;

h) identificativo univoco attribuito alla giocata a caratura speciale assegnato dal totalizzatore nazionale;

i) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;

l) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di euro superiore;

m) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;

n) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale.

2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciale, ferma restando l'unicità dei contenuti delle stesse, di cui agli articoli 20, 28, 36 e 42-*quater* del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed integrati dal presente decreto.

3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse.

4. Il punto di vendita virtuale trattiene l'aggio relativo alle cedole di sistemi a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dal regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

04A09701

DECRETO 6 ottobre 2004.

Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalità di realizzazione;

Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalità di realizzazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;

Visto il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato, adottato con decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 143/2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 29 maggio 2001, che definisce le modalità di utilizzo del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

Vista la determinazione 4 ottobre 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, è stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;

Considerata la necessità di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001, citato nelle premesse, è disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:

a) buoni del Tesoro poliennali lº settembre 2003 - lº settembre 2006 - codice titolo IT0003522254;

b) buoni del Tesoro poliennali 15 gennaio 2003 - 15 settembre 2008 - codice titolo IT0003413892;

c) buoni del Tesoro poliennali 15 settembre 2003 - 15 settembre 2008 - codice titolo IT0003532097;

d) certificati di credito del Tesoro lº marzo 1999 - 1º marzo 2006 - codice titolo IT0001321774;

e) certificati di credito del Tesoro 1º ottobre 2002 - 1º ottobre 2009 - codice titolo IT0003384903.

Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, comma 2, lettera *b)* del menzionato decreto 29 maggio 2001 vengono effettuate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli è affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalità previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.

Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che intervengono per conto proprio e della clientela.

Art. 3.

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.

Art. 4.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 7 ottobre 2004, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete», si applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.

La Banca d'Italia è esonerata da ogni danno o responsabilità che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in facsimile.

Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.

Art. 5.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.

Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantità.

L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 6.

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del ripetuto decreto 29 maggio 2001, il Dipartimento del tesoro si riserva la facoltà di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantità.

Il Dipartimento del tesoro si riserva, altresì, la facoltà di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto più elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.

Art. 7.

Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sarà effettuato il 12 ottobre 2004 con le disponibilità del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

A tal fine il 12 ottobre 2004 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato «Fondo», provvederà a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantuno giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del presente decreto, per ottantanove giorni relativamente al B.T.P di cui alla lettera *b)*, per ventisette giorni relativamente al B.T.P. di

cui alla lettera *c)*, per quarantuno giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera *d)* e per undici giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera *e)* del decreto medesimo.

Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avrà luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvederà ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.

L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare la somma complessivamente prelevata dal «Fondo», corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonché ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.

Art. 9.

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.

Art. 10.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004

Il direttore: CANNATA

04A09851

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Fouladvand Farhat, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Fouladvand Farhat, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Fouladvand Farhat è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia, rilasciato in data 30 gennaio 2003 dall'Università di Medicina di Sofia (Bulgaria) al dott. Fouladvand Farhat, nato a Sofia il 29 luglio 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle

attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09546

DECRETO 28 luglio 2004.

Riconoscimento, al dott. Bojanic Petar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Bojanic Petar, cittadino jugoslavo ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in dermatologia e venerologia conseguito a Belgrado (Jugoslavia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in «Dermatologia e venerologia»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Bojanic Petar è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in dermatologia e venerologia, rilasciato in data 25 marzo 1999 dalla facoltà di medicina Università di Belgrado al dott. Bojanic Petar, cittadino jugoslavo, nato a Krusevac (Repubbliche Jugoslave) il 26 maggio 1967 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09544

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Marsan Anil, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Marsan Anil, cittadina turca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione conseguito in Turchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Marsan Anil è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in anestesia e rianimazione, rilasciato in data 28 maggio 1997 dalla facoltà di medicina dell'Università di Ankara alla dott.ssa Marsan Anil, nata ad Ankara (Turchia) il 6 aprile 1967 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09542

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, al dott. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cirugia general conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Pescara;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cirugia general, rilasciato in data 15 gennaio 1992 dall'Hospital General del Sur «Dr. Pedro Iturbe» al dott. Velasquez Alcalà Gustavo Adolfo, cittadino italiano, nato a Lagunillas (Venezuela) il 5 aprile 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09543

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, alla dott.ssa Kizelsztein Alejandra Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Kizelsztein Alejandra Elena, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medica especialista en cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Kizelsztein Alejandra Elena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica especialista en cardiologia, rilasciato in data 4 dicembre 1997 dall'Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina (Repubblica Argentina) alla dott.ssa Kizelsztein Alejandra Elena, nata a Buenos Aires (Argentina) il 28 gennaio 1965 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09545

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, al dott. Mordechay Eitan, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Mordechay Eitan, cittadino israeliano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 236, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Mordechay Eitan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ostetricia e ginecologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in ostetricia e ginecologia, rilasciato in data 3 aprile 2003 dal Centro Medico Assaf Harofeh (Facoltà di Medicina «Sackler» - Università di Tel Aviv) al dott. Mordechay Eitan, nato a Petach - Tikwa (Israele) il 10 gennaio 1965 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09547

DECRETO 7 settembre 2004.

Riconoscimento, al dott. Lu Chunzeng, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lu Chunzeng, cittadino cinese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in medicina interna - malattie cardiovascolari conseguito nella Repubblica Popolare di Cina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 luglio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Lu Chunzeng è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medicina interna - malattie cardiovascolari rilasciato nell'ottobre 1985 dall'Università di Medicina dello Shandong al dott. Lu Chunzeng, nato a Shandong (Cina) il 26 novembre 1950, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impie-

ghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A09548

DECRETO 27 settembre 2004.

Supplemento di quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI
UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visto il decreto direttoriale 12 novembre 2003 «Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2004», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 22 novembre 2003;

Visto il D.D. 20 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 5 marzo 2004, che rettifica il suddetto decreto 12 novembre 2003, autorizzando la ditta «Solmag S.p.a.» via Milano n. 186, Garbagnate Milanese (Milano), subentrata alla Ditta Laboratori Mag S.p.a. a seguito del cambio di ragione sociale, a fabbricare e a mettere in commercio in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2004 le sostanze indicate nel citato decreto;

Vista l'istanza datata 13 settembre 2004, con cui la ditta «Solmag S.p.a.» ha chiesto di essere autorizzata ad aumentare la quota di fabbricazione di fendimetrazina da kg 5.000 a kg 7.000, da destinare alle vendite all'estero nell'anno 2004;

Considerato che la citata ditta è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio di sostanze soggette al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione in aumento della quota di che trattasi;

Decreta:

La ditta «Solmag S.p.a.», via Milano n. 186, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita all'estero, nel corso dell'anno 2004, kg 2.000 di fendimetrazina espressa in base anidra.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il direttore generale: DE GIULI

04A09588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «IM Tech», in Chiaravalle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/03 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «IM Tech», con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita in data 31 maggio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Olmi di Falconara Marittima (Ancona) repertorio n. 130571, registro imprese n. 01575690423 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2766/286439, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09614

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Energo», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/03 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Energo», con sede in Ancona, costituita in data 9 giugno 1999 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Olmi di Falconara Marittima (Ancona) repertorio n. 130652, registro imprese n. 01576900425 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2767/286440, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09613

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio Fidi-Artigianfidi», in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti coope-

rativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 3 dicembre 2003 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 11 maggio 2004, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Consorzio Fidi-Artigianfidi», con sede in Senigallia (Ancona), costituita in data 12 luglio 1984 con atto a rogito del notaio dott.ssa Simonetta Sabatini di Sassoferrato (Ancona) repertorio n. 2139, registro imprese n. 00915290423 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2172/204047, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09612

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Nova Civitas», in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/2003 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Nova Civitas», con sede in Senigallia (Ancona), costituita in data 19 maggio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Guido Bucci di Ancona repertorio n. 49980, registro imprese n. 01363980424 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2640/268565, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09615

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «RistoItalia», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/2003 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «RistoItalia», con sede in Ancona, costituita in data 5 agosto 1993 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Salvatore di Ancona repertorio n. 55243, registro imprese n. 01331260420 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2617/264499, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09616

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Seam-Studi e servizi ecologici, ambientali e marini - Piccola società cooperativa», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/03 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Seam-Studi e servizi ecologici, ambientali e marini - Piccola società cooperativa», con sede in Ancona, costituita in data 15 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Olmi di Falconara Marittima (Ancona) repertorio n. 125702, registro imprese n. 01500440423 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2716/284538, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09617

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Sport & Company», in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/03 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Sport & Company», con sede in Senigallia (Ancona), costituita in data 3 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Morbidelli di Recanati (Macerata) repertorio n. 29151, registro imprese n. 01534250426 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 2733/281855, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09618

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Unihotels Marche Consorzio regionale fra cooperative di albergatori», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/03 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Unihotels Marche Consorzio regionale fra cooperative di albergatori», con sede in Ancona, costituita in data 23 maggio 1977 con atto a rogito del notaio dott. Sandro Scoccianti di Ancona repertorio n. 31010, registro imprese n. 00397630427 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 1622/153305, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09619

DECRETO 14 settembre 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa vinicola dei Colli Esini», in Maiolati Spontini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Vista la nota n. 1399/03 del 18 novembre 2003 della Confcooperative Marche, alla quale la società cooperativa di seguito indicata aderisce, contenente segnalazione di mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa vinicola dei Colli Esini», con sede in Maiolati Spontini (Ancona), costituita in data 23 gennaio 1978 con atto a rogito del notaio dott. Furio Lupini di Jesi (Ancona) repertorio n. 99364, registro imprese n. 82001960424 C.C.I.A.A. di Ancona, posizione prov./naz. n. 1688/157106, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise n. 2 - 00187 Roma.

Ancona, 14 settembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A09620

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2004.

Riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla associazione «Unione nazionale di imprese», in sigla «Unimpresa».

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alla associazione «Unione nazionale di imprese», in sigla «Unimpresa», con sede in Napoli, via G. Bovio, n. 8.

Motivazioni.

Il presente provvedimento è previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale stabilisce che le associazioni sindacali di categoria fra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province.

L'Unione nazionale di imprese, come dichiarato nella richiesta di riconoscimento e come risulta dall'atto costitutivo del 27 marzo 1992, si è costituita da oltre dieci anni.

Dagli allegati atti notarili del 22 dicembre 1992, 8 marzo 1996, 29 gennaio 2003 e 15 settembre 2003 risultano, altresì, le modifiche della denominazione e dello statuto, l'ampliamento degli scopi sociali i quali perseguono la tutela degli interessi delle imprese artigiane nonché delle micro e piccole imprese del commercio e dell'industria.

Ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il numero degli associati supera il 5 per cento degli appartenenti alla categoria artigiana iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio.

Ha inviato un elenco comprovante l'esistenza di strutture organizzate dell'associazione in almeno trenta province.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57; 62; 67, comma 1; 68, comma 1; 71, comma 3, lettera *a*); 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001).

b) Centri di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2004

Il direttore: FERRARA

04A09702

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETO 4 ottobre 2004.

Autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini influenzali per la stagione 2004-2005. (Decreto n. 395/2004).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, con il quale è stato nominato il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 16 settembre 2004, con la quale è previsto che lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti i dirigenti di cui al decreto del Ministro della salute del 6 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1084/2003 della Commissione del 3 giugno 2003, relativo alle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali sottoelencati e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali:

PRODOTTO MEDICINALE	DITTA	CODICE PRATICA	PROCEDURA	
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	AIN/2004/593	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/105/001/II/028
INFLEXAL V	BERNA	AIN/2004/621	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/II/021
FOCUSVAX	BERNA	AIN/2004/715	domanda multipla di INFLEXAL V	INFLEXAL V procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/II/021
ISIFLU V	BERNA	AIN/2004/716	domanda multipla di INFLEXAL V	INFLEXAL V procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/II/021
AGRIPPAL S1	CHIRON	AIN/2004/592	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/102/001/W25
FLUAD	CHIRON	AIN/2004/591	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/104/001/II/028
INFLUPOZZI ADIUVATO	ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	AIN/2004/693	domanda multipla di FLUAD	FLUAD - procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/104/001/II/028
INFLUPOZZI SUBUNITÀ	ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	AIN/2004/694	domanda multipla di AGRIPPAL S1	AGRIPPAL S1 - procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/0102/001/II/028
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	AIN/2004/826	domanda multipla di VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR MSD)	VAXIGRIP procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/121/01,03/II/25
INFLUVIRUS F	HARDIS	AIN/2004/824	domanda multipla di VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR MSD)	VAXIGRIP procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/121/01,03/II/25

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2004-2005;

Viste le raccomandazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2004-2005;

Vista la linea guida del CPMP sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la circolare del Ministro della salute n. 1 del 2 agosto 2004;

Visto il parere favorevole riportato nell'assessment report (AR) redatto dagli esperti incaricati della valutazione della documentazione chimico-farmaceutica (ARCF) e clinica (ARCL) relativo ai prodotti medicinali:

PRODOTTO MEDICINALE	DITTA	DATA A.R.
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	ARCF del 08 luglio 2004 ARCL del 23 luglio 2004
INFLEXAL V	BERNA	ARCF del 14 luglio 2004 ARCL del 4 agosto 2004
AGRIPPAL S1	CHIRON	ARCF del 08 luglio 2004 ARCL del 26 luglio 2004
FLUAD	CHIRON	ARCF del 08 luglio 2004 ARCL del 23 luglio 2004

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ai prodotti medicinali:

PRODOTTO MEDICINALE	DITTA	DATA COMUNICAZIONE FINE PROCEDURA
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	30 luglio 2004
INFLEXAL V	BERNA	9 agosto 2004
AGRIPPAL S1	CHIRON	30 luglio 2004
FLUAD	CHIRON	30 luglio 2004
VAXIGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	24 agosto 2004

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 14-15 settembre 2004 in merito alle domande di variazione della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali sopra indicate;

Determina:

Art. 1.

1. È autorizzata per la stagione 2004-2005 la modifica della composizione, come specificato all'art. 2, dei seguenti prodotti medicinali:

DENOMINAZIONE	DITTA	COD FARM	COD CONF	DESCRIZIONE
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR M.S.D.	034399	016	sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR M.S.D.	034399	028	sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	016	siringa preriempita sospensione iniettabile 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	028	10 siringhe preriempite sospensione iniettabile 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	055	1 siringa preriempita con ago fisso
INFLEXAL V	BERNA	033658	067	10 siringhe preriempite con ago fiso
FOCUSVAX	BERNA	035093	018	sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo siringa preriempita 0,5 ml
FOCUSVAX	BERNA	035093	020	sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite 0,5 ml
FOCUSVAX	BERNA	035093	032	sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita con ago fisso
FOCUSVAX	BERNA	035093	044	sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite con ago fisso
ISIFLU V	BERNA	034653	016	0,5 ml sospensione iniettabile siringa preriempita
ISIFLU V	BERNA	034653	028	0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite
ISIFLU V	BERNA	034653	030	1 siringa preriempita con ago fisso
ISIFLU V	BERNA	034653	042	10 siringhe preriempite con ago fisso
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	264	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	276	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	288	sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	290	sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	326	sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	338	sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	340	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	353	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8

DENOMINAZIONE	DITTA	COD FARM	COD CONF	DESCRIZIONE
FLUAD	CHIRON	031840	034	sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita da 0,5 ml
FLUAD	CHIRON	031840	046	sospensione iniettabile per uso intramuscolare 10 siringhe preriempite da 0,5 ml
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	142	sospensione per uso iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	167	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copri ago privo di lattice
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	093	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml
INFLUVIRUS F	HARDIS	027761	117	sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copri ago privo di lattice
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	010	0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita 0,5 ml
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	022	sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	257	0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 fiala 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	269	0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare 1 siringa preriempita 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	271	sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	283	0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	295	0,5 ml sospensione iniettabile 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml

2. È autorizzata l'immissione in commercio dei prodotti medicinali di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 2.

1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 2004-2005, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) (ceppo equivalente: IVR-116);
A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) (ceppo equivalente: X-147);
B/Shanghai/361/2002 (ceppo equivalente: B/Jiangsu/10/2003).

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 3.

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature (di seguito: stampati) dei prodotti medicinali riportati all'art. 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 2.

2. La ditta titolare dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'Agenzia italiana del farmaco, Ufficio IV, una riproduzione degli stampati, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati sono conformi a quanto disposto dal precedente comma 1.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà inoltre pervenire, in originale, la traduzione giurata in tedesco degli stampati corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti l'esatta corrispondenza a quelli redatti in italiano.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o ai loro rappresentanti in Italia.

Roma, 4 ottobre 2004

Il dirigente: GUALANO

04A09707

DETERMINAZIONE 30 settembre 2004.

Divieto di vendita di specialità medicinali a base di rofecoxib.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 14 luglio 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Vista la segnalazione di Rapid Alert inviata dalla UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency concernente il ritiro mondiale annunciato dalla ditta Merck Sharp & Dohme Ltd del rofecoxib a causa di aumento di rischio di eventi cardiovascolari;

Viste le note datate 30 settembre 2004 con le quali le ditte: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., Neopharmed (Italia) S.p.a, Istituto Gentili S.p.a hanno comunicato a questa Agenzia la decisione di ritirare dal commercio in tutto il mondo tutte le formulazioni ed i dosaggi a base di rofecoxib;

Preso atto dell'impossibilità da parte di questa Agenzia di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio trattandosi di specialità medicinali posta in commercio in seguito a procedura di mutuo riconoscimento;

Ravvisata la necessità di adottare, comunque, urgenti provvedimenti cautelativi, a tutela della salute pubblica, per le specialità medicinali contenenti rofecoxib;

Determina:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è vietata con decorrenza immediata, la vendita delle sottoelencate specialità medicinali, a base di rofecoxib, in tutte le forme farmaceutiche e dosaggi ai sensi dell'art 14, comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni:

VIOXX (Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a.);

AROFEXX (Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a.);

COXXIL (Istituto Gentili S.p.a.);

DOLCOXX (Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a.);

DOLOSTOP (Istituto Gentili S.p.a.);

MIRAXX (Neopharmed S.p.a.).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 settembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A09753

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 15 settembre 2004.

Impegni di spesa a favore del comune di Carrara, relativamente ai contributi per l'autonoma sistemazione dei privati evacuati e al rimborso dei costi per il conferimento degli incarichi, di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza commissariale A/2, ed integrazione del limite massimo di € 15.000,00 stabilito per il rimborso dei predetti costi.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004 poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003, convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le competenze di cui agli articoli 1 e 6;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Visto in particolare che con ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi

finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Visto che con ordinanza commissariale n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito del suddetto evento alluvionale nella forma del contributo per l'autonoma sistemazione e del contributo di prima assistenza;

Viste le precedenti note del 23 aprile 2004, prot. 14721, del 25 giugno 2004, prot. 23401 e del 12 luglio 2004, prot. 928 con le quali il comune di Carrara ha individuato i nuclei familiari aventi diritto ai benefici previsti dall'ordinanza A/2;

Preso atto della nota prot. 30727 del 6 agosto 2004 con la quale il comune di Carrara comunica che nell'elenco degli aventi diritto al contributo per l'autonoma sistemazione è stato inserito un ulteriore nucleo familiare precedentemente non individuato ma avente i requisiti per beneficiare del contributo per il periodo dal 24 settembre 2003 al 31 luglio 2004 e quantifica il relativo importo in € 2.000,00;

Considerato che nella nota citata il comune dà atto di avere effettuato le verifiche di cui all'art. 4 delle disposizioni approvate con ordinanza A/2 del 28 gennaio 2004 circa il numero dei componenti del nucleo familiare e il protrarsi della evacuazione, nonché allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 14 aprile 2004, prot. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Valutato quindi di procedere alla liquidazione a favore del comune di Carrara della somma di € 2.000,00 per la corresponsione dei contributi per l'autonoma sistemazione per il periodo dal 24 settembre 2003 al 31 luglio 2004;

Richiamato l'art. 7, comma 3 delle disposizioni approvate con ordinanza A/2 il quale prevede la predisposizione di relazioni finalizzate alla verifica dello stato di fatto delle unità abitative e alla individuazione degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 5, stabilendo che i soggetti attuatori provvedano a tale adempimento mediante i propri tecnici, anche supportati da professionisti esterni e fissa il limite massimo di € 15.000,00 per il rimborso dei relativi costi a carico dei fondi commissariali;

Preso atto della nota del comune di Carrara prot. 30728 del 9 agosto 2004 con la quale è richiesto il rimborso delle spese già sostenute dal comune per la redazione delle relazioni da parte di professionisti esterni per un importo complessivo di € 13.600,00, fissando in € 800 il costo di ciascuna relazione;

Considerato che alla nota prot. 30728 del 9 agosto 2004 il comune allega la documentazione indicata nella nota commissariale del 13 luglio 2004, prot. 120/20215/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la predetta documentazione risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione dell'importo di € 13.800,00 per il rimborso dei costi dei compensi finora corrisposti a professionisti esterni ai sensi dell'art. 7, allegato 1, ordinanza A/2;

Vista altresì la nota prot. 34449 del 7 settembre 2004 con cui il comune di Carrara comunica che relativamente ai contributi di prima assistenza sono pervenute quattro ulteriori richieste, di cui tre sono già state positivamente istruite e una è in corso di istruttoria e ha quindi richiesto una integrazione finanziaria delle risorse destinate alle perizie di valutazione dei danni per tali ulteriori soggetti, pari a € 800,00 ciascuno, per un importo complessivo di € 3.200,00;

Ritenuto di autorizzare il comune di Carrara ad assumere l'impegno di € 3.200,00 finalizzato alla corresponsione dei compensi per gli ulteriori quattro incarichi a professionisti esterni;

Considerato che a seguito della liquidazione di € 13.600,00 i residui € 1.400,00 non sono sufficienti a coprire la predetta spesa di € 3.200,00 ed è quindi necessario provvedere ad una integrazione finanziaria delle risorse per un importo di € 1.800,00;

Valutato che nell'ambito delle risorse destinate alle iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei evacuati di cui all'allegato 1, ordinanza A/2 vi è un margine di disponibilità tale da poter soddisfare la richiesta del comune;

Ritenuto quindi di integrare il limite massimo di € 15.000,00 di cui all'art. 7, comma 3, ordinanza A/2 per un importo di € 1.800,00 al fine di provvedere al completo rimborso dei costi per gli ulteriori quattro incarichi con conseguente incremento del predetto limite massimo da € 15.000,00 a € 16.800,00;

Evidenziato che per la liquidazione delle spese per i suddetti incarichi restano a carico del comune di Carrara gli obblighi di cui alla citata nota commissariale del 13 luglio 2004 prot. 120/20215/10.3.2;

Ordina:

1. Di liquidare al comune di Carrara i seguenti importi:

a) € 2.000,00 per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione a favore di un nucleo familiare evacuato dal 24 settembre 2003 al 31 luglio 2004;

b) € 13.600,00 quale rimborso delle spese di cui alla nota del prot. 30728 del 9 agosto 2004 finora sostenute dal comune di Carrara per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni ai sensi all'art. 7, comma 3 delle disposizioni approvate con ordinanza A/2 del 28 gennaio 2004.

2. Di imputare tutte le predette liquidazioni per un importo complessivo di € 15.600,00, a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza PCM 3325/2003.

3. Di autorizzare per i motivi indicati in premessa il comune ad assumere l'impegno finanziario di € 3.200,00 per i quattro ulteriori incarichi a liberi professionisti disponendo l'integrazione finanziaria delle risorse per un importo di € 1.800,00 con conseguente incremento del limite di cui all'art. 7, comma 3, ordinanza A/2 da € 15.000,00 a € 16.800,00.

4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. A/2, che il comune di Carrara provveda all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità dei fondi.

5. Di prevedere che il comune di Carrara invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuati i pagamenti di cui al punto 1, lettera *a)* gli atti di impegno, i mandati di pagamento e le relative quietanze.

6. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 settembre 2004

Il commissario delegato: FRANCI

04A09517

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO 21 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Lehner Sigrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL VICEPRESIDENTE

Vista la sentenza n. 292 del 27 giugno 2003, con la quale il tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la provincia di Bolzano ha accolto il ricorso della sig.ra Lehner Sigrid, nata a Vienna il 24 maggio 1968, cittadina austriaca, avverso il decreto dell'8 novembre 2002 del Ministero della giustizia che con detto atto aveva respinto la domanda diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Magister der Philosophie - Psychologie», conseguito presso l'Università di Vienna in data 18 ottobre 1996, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Visto il decreto del 16 dicembre 2003 del Ministero della giustizia, con il quale alla sig.ra Lehner Sigrid viene riconosciuto il titolo accademico-professionale sopraccitato quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia subordinando tale riconoscimento al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento;

Vista la sentenza n. 136 del 12 marzo 2004, con la quale il tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma per la provincia di Bolzano ha accolto il ricorso della sig.ra Lehner Sigrid contro il Ministero della giustizia per l'ottemperanza alla sentenza di cui sopra n. 292/2003;

Constatato che nella sentenza n. 136/2004 al Ministero della giustizia viene assegnato un termine di trenta giorni per eseguire la sentenza n. 292/2003;

Constatato che detto termine è scaduto infruttuosamente il giorno 22 aprile 2004;

Constatato che il sottoscritto, dott. Walter Stifter, è stato nominato con la stessa sentenza n. 136/2004 commissario *ad acta* nella sua qualità di vicepresidente della Libera Università di Bolzano e che in caso di inottemperanza del Ministero di giustizia ha ulteriori trenta giorni per eseguire la sentenza n. 292/2003;

Visti gli atti depositati presso il tribunale di giustizia amministrativa a Bolzano riguardanti la causa;

Decreta:

In esecuzione della sentenza n. 292/2003 e per quanto specificato in premessa, il titolo accademico-professionale magister der philosophie - psychologie, conseguito presso l'Università di Vienna in data 18 ottobre 1996 dalla sig.ra Lehner Sigrid, nata a Vienna il 24 maggio 1968, cittadina austriaca, è riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia con la limitazione che nel settore sanitario tale professione può essere esercitata soltanto come dipendente.

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 115/1992 il Ministero di giustizia provvederà alla pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bolzano, 21 maggio 2004

Il vicepresidente: STIFTER

04A09640

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che:

in data 15 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Maurizio Battistini, Console della Repubblica di San Marino a Rimini;

in data 10 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Franco Salerno Cardillo, vice Console onorario della Repubblica Francese in Palermo;

in data 13 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Hassan Najem, Console generale della Repubblica Libanese in Milano;

in data 7 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mariano Volani, Console onorario della Repubblica di Vanuatu a Roma;

in data 15 settembre 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Abderrahim Bendaoud, Console del Regno del Marocco a Torino.

04A09591

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.3944-XV.J(10/2004) CE (10) dell'8 settembre 2004 l'esplosivo di seguito elencato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato:

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S.
0241	Riogel Troner	1.1D	II

Sull'imballaggio di tale esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per il citato esplosivo la ditta importatrice UEE Italia s.r.l. con sede in Terrarossa (Massa) ha prodotto l'attestato «CE del tipo» n. LOM CE/Ep 96.1003/01, rilasciato dell'ente notificato Spagnolo «LOM» su richiesta dell'Union Espanola De Explosivos S.A. Campo de Las Naciones. Madrid».

04A09606

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita di Santa Croce, con sede in La Spezia, fraz. Biassa.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Martino Vescovo, con sede in La Spezia, fraz. Biassa.

04A09549

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Sant'Antonio Abate, in Follo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita di Sant'Antonio Abate, con sede in Follo (La Spezia), fraz. Tivegna.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Lorenzo Martire, con sede in Follo (La Spezia), fraz. Tivegna.

04A09550

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Natività di M. Vergine e S. Rocco, in La Spezia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita della Natività di M. Vergine e S. Rocco, con sede in La Spezia, fraz. Marinasco.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire, con sede in La Spezia, fraz. Marinasco.

04A09551

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita SS. Rosario, in Minori

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta l'Arciconfraternita SS. Rosario, con sede in Minori (Salerno), fraz. Villamena.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A09552

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Roccavivara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Roccavivara (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A09553

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata, in Cossano Belbo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2004, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata, con sede in Cossano Belbo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

04A09554

Mutamento della denominazione dell'Associazione cristiana ortodossa dei santi Agapito Martire e Serafino di Sarov (A.C.O.), in S. Felice/Pistoia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2004, registro n. 9, foglio n. 152, l'Associazione cristiana ortodossa dei santi Agapito Martire e Serafino di Sarov (A.C.O.) ha assunto la denominazione di «Associazione dei cristiani ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali), con sede in S. Felice/Pistoia.

È approvato, altresì, il nuovo statuto dell'ente, composto di 17 articoli.

04A09695

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in La Spezia

Con decreto interdirettoriale n. 1307 datato 27 maggio 2004, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Marina a quella dei beni del patrimonio dello Stato, del terreno adiacente all'ex Cinta Muraria di sicurezza della città di La Spezia, riportato nel catasto del comune censuario di La Spezia al foglio 14, mapp. 478, per una superfice complessiva di mq 235 circa.

04A09691

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Trevignano Romano.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2004, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Trevignano Romano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trevignano Romano (Roma), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

04A09589

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ceflazine 60 mg»

Estratto provvedimento n. 179 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: CEFLAZINE 60 mg, compresse per gatti.

Confezione: 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102348012.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval SA, con sede in Laval Cedex 9 (Francia), 200, Avenue de Mayenne B.P. 2227.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, 2 - Variazione di denominazione.

Si autorizza la variazione di denominazione della specialità medicinale per uso veterinario in «Therios 60 mg». Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 180 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: CEFLAZINE 60 mg, compresse per gatti.

Confezione: 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102348012.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval SA, con sede in Laval Cedex 9 (Francia), 200, Avenue de Mayenne B.P. 2227.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, 8 (b) 2.

È autorizzata, l'aggiunta del sito Sogeval SA, 200 Avenue de Mayenne - Laval Cedex (Francia) per il rilascio dei lotti oltre al sito Fort Dodge Animal Health - Weesp (Olanda).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09485 - 04A09486

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovitrol collare per cani».

Estratto provvedimento n. 181 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: OVITROL COLLARE PER CANI.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/078/001/1A/002.

Confezione: 1 collare da 35 g - A.I.C. n. 103625012.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health UK Ltd. - New Cambridge House, Litlington, Royston Herts, SG8 OSS (UK).

Oggetto del provvedimento: aggiunta sito produzione, confezionamento e controllo lotti.

Si autorizzata l'aggiunta del seguente sito: Vericore Ltd - Kinnoull Road - Kingsway West - Dundee - Tayside DD2 3XR - Scotland per la produzione, il confezionamento ed il rilascio lotti del prodotto finito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09487

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Raxten 40 mg».

Estratto provvedimento n. 182 del 20 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: RAXTEN 40 MG compresse per gatti.

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/8642/001/IA/01.

Confezione: 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102311040 - Variazione tipo IA, 8 (b) 2.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Sogeval SA, con sede in Laval Cedex 9 (Francia), 200, Avenue de Mayenne B.P. 2227.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, 8, (b) 2.

È autorizzata, l'aggiunta del sito Sogeval SA, 200 Avenue de Mayenne - Laval Cedex (Francia) per il rilascio dei lotti oltre al sito Fort Dodge Animal Health - Weesp (Olanda).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09488

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del commissario liquidatore del patronato FACI

Con decreto ministeriale del 21 settembre 2004, è stato nominato commissario liquidatore del patronato FACI, sciolto con delibera consiliare della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia in data 17 dicembre 2003, l'avv. Guido Faggiani, nato a Capodimonte (Viterbo) il 27 agosto 1950 e domiciliato legalmente in Marta (Viterbo), via del Caio n. 35.

04A09564

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.A.P. Cooperativa autisti professionisti a r.l.», in Nerviano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «C.A.P. Cooperativa autisti professionisti a r.l.», con sede legale in Nerviano (Milano), via Tagliamento n. 4, costituita per rogito notaio dott. Nicola Rivani Farolfi di Milano, in data 30 marzo 1999, repertorio n. 147996 racc. B.U.S.C. n. 16819, codice fiscale n. 12785380150, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316, fax. 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09524

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Artigiana di Garanzia di Desio a r.l.», in Desio

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa «Artigiana di Garanzia di Desio a r.l.», con sede legale in Desio (Milano), via dei Tigli n. 2, costituita per rogito notaio dott. Claudio Malberti di Cesano Maderno, in data 4 ottobre 1974, repertorio n. 8989 racc. 2285, B.U.S.C. n. 8612/135907, codice fiscale n. 03265220156, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316, fax. 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09525

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria «Società cooperativa Eurappalti a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria «Società cooperativa Eurappalti a r.l.», in liquidazione volontaria, con sede in Milano, via Anfossi n. 5, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano, in data 15 luglio 1992, repertorio n. 739776 racc. 3447, B.U.S.C. n. 14792/260146, registro società tribunale di Milano n. 328426, vol. 8145, fase. 26, codice fiscale e iscrizione al registro imprese n. 10721100153, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8, tel. 02/6792316, fax. 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09526

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Artenatura P.S.C.», in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Artenatura P.S.C.», con sede in Grosseto, via della Pace n. 154 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione provinciale di Grosseto, via D. Chiesa n. 18, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

04A09565

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Risacca», in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Risacca», con sede in Grosseto, via Pola n. 27 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione provinciale di Grosseto, via D. Chiesa n. 18, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

04A09566

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Sole e la Luna coop. sociale», in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Sole e la Luna coop. sociale», con sede in Grosseto, via dei Barberi n. 108 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione provinciale di Grosseto, via D. Chiesa n. 18, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

04A09567

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa sociale «Acme servizi Onlus», in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa sociale «Acme servizi Onlus», con sede in Grosseto, via Saturnia n. 3 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione provinciale di Grosseto, via D. Chiesa n. 18, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

04A09568

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale La Fenice - Popoli, società cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata», in Popoli.

A seguito della Convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cooperativa sociale La Fenice - Popoli, società cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito notaio dott. De Berardinis Simonetta in data 20 ottobre 1992 - repertorio n. 4029, codice fiscale n. 01335080683 - B.U.S.C. n. 1402/261180, che dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa relazioni sindacali, conflitti di lavoro e cooperazione, via Orazio, s.n. - 65128 Pescara, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

04A09692

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Anemone a r.l.», in Sperlonga

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Anemone a r.l.», con sede in Sperlonga (costituita rogito notaio Alvaro Falessi di Priverno in data 16 ottobre 1979 - repertorio n. 1304) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09693

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Consorzio edilizio Colle Monte Tortona», società cooperativa edilizia a r.l., in Latina.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso: cooperativa «Consorzio Edilizio Colle Monte Tortona» - società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Latina in via Pio VI, 36, costituita per rogito notaio dott. Paolo Di Marco in data 14 dicembre 1974, repertorio n. 88561, codice fiscale n. 0024062591, registro società n. 4245, B.U.S.C. n. 1337.

04A09694

Approvazione della delibera n. 157/2004 adottata, in data 8 luglio 2004, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Con ministeriale 8PP/71384-GIO-L 139 del 17 settembre 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 157/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 8 luglio 2004, concernente l'approvazione delle disposizioni attuative dell'art. 29 del Regolamento di previdenza e assistenza, che disciplina l'erogazione di sussidi agli iscritti, attivi o pensionati, ed ai loro familiari, nel caso di comprovata ed eccezionale esigenza.

04A09604

Approvazione della delibera n. 116/2004 adottata, in data 11 maggio 2004, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Con ministeriale 8PP/71111-GIO-L 147 del 7 luglio 2004 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 116/2004 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 11 maggio 2004, con la quale viene aumentata di un punto percentuale (dal 19,28 al 20,28) l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti dipendenti.

04A09605

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per l'esecuzione della prospezione geofisica, del progetto riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi, denominato «d 343 C.R.NP.», presentato dalla società Northern Petroleum.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/20056 del 13 settembre 2004 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato «d343 C.R.NP.», nelle acque del canale di Sicilia, a nord dell'Isola di Pantelleria, proposto dalla società Northern Petroleum, disponendo che l'esecuzione della prospezione geofisica del progetto possa essere esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 349/1986 e successive disposizioni, a condizione che vengano osservate le prescrizioni e le misure di prevenzione mitigazione indicate nel rapporto d'impatto ambientale.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A09593

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede la realizzazione di un invaso ad uso irriguo, con sbarramento del fosso Marroggiolo, da realizzarsi in comune di Spoleto, presentato dal Consorzio della bonificazione umbra.

Con il decreto n. 00800 del 22 settembre 2004 il direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto che prevede la realizzazione di un invaso ad uso irriguo con sbarramento del fosso Marroggiolo, da realizzarsi in comune di Spoleto (Perugia), località S. Silvestro presentato dal Consorzio della bonificazione umbra con sede in via Melloni, località Pontebari, 06049 Spoleto (Perugia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A09594

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Livorno

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 6 agosto 2004, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 7, foglio n. 329, in data 13 settembre 2004, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 2.053, ubicata nel porto di Livorno, via Calafati, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Livorno, al foglio di mappa n. 16, con la particella n. 37 ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

04A09690

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo V.I.T. S.r.l., in Pordenone

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda di estensione presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 29 settembre 2004 il seguente organismo:

1) V.I.T. S.r.l., via delle Grazie n. 5 - Pordenone

Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 16 luglio 2003 ed ha pari scadenza.

04A09696

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «EU.RE.FID. S.r.l.», in Arzignano.

Con D.D. 16 settembre 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «EU.RE.FID. S.r.l.», con sede legale in Arzignano (Vicenza), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03150570244, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 31.

04A09590

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «Istituto Giordano S.p.a.», in Bellaria Igea Marina.

Con decreto del Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 17 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 19 dicembre 2003 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto Giordano S.p.a. con sede legale in via Rossini, 2 - Bellaria Igea Marina (Rimini).

allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A09607

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo «S.C.E.C. e S. S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 17 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 6 aprile 2004 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

S.C.E.C. e S. S.r.l. con sede legale in via Fibreno, 28 - 00199 Roma.

allegato V: Esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: Esame finale;

allegato X: Verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

04A09608

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione, comprese nella direttiva n. 97/23/CE, all'organismo «EUROLAB Garanzia Qualità S.r.l.», in Campogalliano.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo Sviluppo produttivo e la competitività del 22 settembre 2004, l'Organismo «EUROLAB Garanzia Qualità S.r.l.» - viale Europa 40 - Campogalliano (Modena) è autorizzato a svolgere i compiti di ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A09632

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto provvedimento UPC/II/1587 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

028372151/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

028372163/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Evans Vaccines Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/II/023 e UK/H/0215/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti - influenzale 2004 - 2005.

Modifica apportata: I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003- X-147) 15 μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR - 116) 15 μg HA;

B/Shangai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) 15 μg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003 - 2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09708

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip».

Estratto provvedimento UPC/II/1588 del 1° ottobre 2004

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032211/M - «Bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml;

026032223/M - «Bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032235/M - «Bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml;

026032247/M - «Bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml;

026032250/M - «Bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

026032262/M - «Bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml;

026032348/M - Bambini 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

026032351/M - Bambini 10 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml;

026032363/M - Bambini 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/II/015 e FR/H/0139/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004 - 2005.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR - 116) 7,5 μg HA;

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003- X-147) 7,5 μg HA;

B/Shanghai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) 7,5 μg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: armonizzazione del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuta ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003 - 2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1589 del 1° ottobre 2004

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

026032209/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

026032274/M - 10 siringhe preriempite;

026032286/M - 20 siringhe preriempite;

026032298/M - 50 siringhe preriempite;

026032300/M - 1 siringa preriempita senza ago;

026032312/M - 10 siringhe preriempite senza ago;

026032324/M - 20 siringhe preriempite senza ago;

026032336/M - 50 siringhe preriempite senza ago;

026032375/M - 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

026032387/M - 10 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

026032399/M - 20 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml;

026032401/M - 50 siringhe pre-riempite con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001,003/II/024 e FR/H/0121/001,003/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004 - 2005.

Modifica apportata: I ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR - 116) 15 μg HA;

A/Fujian/411/2002 (H_3 N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003- X-147) 15 μg HA;

B/Shanghai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) 15 μg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

Ufficio procedure comunitarie.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta indicazione della stagione 2003 - 2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09709 - 04A09710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UPC/II/1590 del 1° ottobre 2004

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

027278112/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

027278124/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato;

027278136/M - 1 siringa pre-riempita con nuovo cappuccio copriago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/001-003/II/024 e FR/H/0122/001-003/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004-2005.

Modifica apportata:

A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR - 116) 15 µg HA;

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003-X-147) l5 µg HA;

B/Shanghai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) 15 µg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento UPC/II/1591 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

034013045/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

034013058/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

034013060/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/H/0124/001/II/028 e DE/H/0124/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004-2005.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003- X-147) - 15 µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR -116) - 15µg HA;

B/Shangai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) - 15 µg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09712

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UPC/II/1592 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/H/0124/001/II/028 e DE/H/0124/001/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004-2005.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003- X-147) - 15 µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR -116) - 15µg HA;

B/Shangai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) - 15 µg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09713

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Estratto provvedimento UPC/II/1593 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni:

022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml;

022143299/M - 1 siringa preriempita da una dose 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di 36 mesi.

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l.

Procedura mutuo riconoscimento n.:

DE/H/0125/001/II/020;

DE/H/0125/001/II/021;

DE/H/0125/001/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004-2005.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003- X-147) - 15 μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR -116) - 15μg HA;

B/Shangai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) - 15 μg HA.

Vengono inoltre autorizzate le seguenti modifiche: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed aggiornamento delle informazioni tecniche per la produzione nello stabilimento di Marburg (Germania).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09714

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto provvedimento UPC/II/1594 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

028851158/M - 1 fiala 0,5 ml;

028851160/M - 10 fiale 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/H/0137/001/II/021 ed NL/H/0137/001/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004-2005.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003) - 15 μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR -116) - 15μg HA;

B/Shangai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) - 15 μg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: modifica del processo di produzione del vaccino e conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 4.3 «Controindicazioni».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09715

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batrevac»

Estratto provvedimento UPC/II/1595 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

035619016/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

035619030/M - 1 fiala in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

035619042/M - 10 fiale in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/H/0169/001/II/020 ed NL/H/0169/001/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2004-2005.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Fujian/411/2002 (H_3N_2) ceppo equivalente (A/Wyoming/3/2003) - 15 μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) ceppo equivalente (A/New Caledonia/20/99 IVR -116) - 15μg HA;

B/Shangai/361/2002 ceppo equivalente (B/Jiangsu/10/2003) - 15 μg HA.

Viene inoltre autorizzata la seguente modifica: modifica del processo di produzione del vaccino e conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 4.3 «Controindicazioni».

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto, al foglio illustrativo e alle etichette per adeguare gli stessi limitatamente a quanto stabilito dal presente provvedimento.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2003-2004, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A09716

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keflu»

Estratto decreto n. 1024 del 4 ottobre 2004

Specialità medicinale: KEFLU.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., loc. Ai Conti - 55020 Castelvecchio Pascoli Barga Lucca.

Confezione: sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036508012/M (in base 10), 12U4CD (in base 32).

Classe: «C».

Confezione: sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con tacca per dosaggio pediatrico - A.I.C. n. 036508024/M (in base 10), 12U4CS (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: una dose (0,5 ml) contiene:

principio attivo: virus influenzali* inattivati e frammentati dei ceppi:

A/New Caledonia/20/99 (H_1N_1) (ceppo equivalente: A/New Caledonia/20/99 IVR 116) - 15 mcg**;

A/Fujian/411/2002/ (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Wyoming/3/2003, X-147) - 15 mcg**;

B/Shanghai/361/2002 (ceppo equivalente: B/Jiangsu/10/2003) - 15 mcg**.

Questo vaccino rispetta le raccomandazioni dell'organizzazione mondiale della sanità per l'emisfero nord e le decisioni dell'Unione europea per la stagione 2004/2005.

Eccipienti: saccarosio, soluzione salina tamponata (pH = 7,2) contenente: cloruro di sodio, cloruro di potassio, cloruro di magnesio esaidrato, sodio fosfato di basico diidrato, fosfato monobasico di potassio e acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Chiron Behring GmbH & Co KG - P.O. Box 1630 D-35006 Marburg.

Confezionamento primario:

Federa S.C. Av Jean Haures, 71 - Brussels;

Chiron S.r.l., località Bellaria Rosia - Sovicille (Siena).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono maggiore rischio di complicazioni associate.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

* Propagati in uova embrionale di pollo, purificati, frammentati con tween-etere, inattivati con formaldeide.

** Emoagglutinina.

04A09717

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione» e delle relative «misure di salvaguardia».

Si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 3 marzo 2004 ha adottato, con delibera n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 267/1998 e legge n. 365/2000 il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione», e con delibera n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, le conseguenti «misure di salvaguardia».

La visione completa di tutti gli allegati di cui all'art. 1 delle delibere n. 1 e n. 2, può essere effettuata presso gli uffici delle seguenti amministrazioni:

1) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione generale per la difesa del suolo, via Nomentana, 2 - Roma.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Gianluigi Giannella (Divisione III, stanza 57).

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-13.

2) Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione centrale dell'ambiente e dei LL.PP.

Servizio dell'idraulica: via Giulia, 75/1 - Trieste.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak.

Orario d'ufficio: martedì, mercoledì, giovedì ore 9-12.

3) Regione del Veneto.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione regionale difesa del suolo e protezione civile - Cannaregio 99, Calle Priuli - Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Adriana Boccardo.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9,30-12,30.

4) Provincia di Belluno.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore LL.PP. Servizio difesa del suolo, via S. Andrea, 5 - Belluno.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Luca Salti.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

5) Provincia di Gorizia.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Direzione territorio ed ambiente ufficio protezione civile, corso Italia, 55 - Gorizia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. ing. Giancarlo Vieceli.

Orario d'ufficio: lunedì e mercoledì ore 10-12,30.

6) Provincia di Padova.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore ambiente Servizio ecologia - Unità operativa n. 3, piazza Bardella, 2 - Padova.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: p.i. Annamaria Licini.

Orario d'ufficio: dal lunedì al mercoledì ore 10-12.

7) Provincia di Pordenone.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Servizio pianificazione territoriale, piazza Costantini, 3 - Pordenone.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Eddi Dalla Betta.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10-12 - martedì e giovedì ore 15-17.

8) Provincia di Treviso.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore gestione del territorio, Area organizzativa gestione integrata delle acque, viale Cesare Battisti, 30 - Treviso.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. Simone Busoni.

Orario d'ufficio: martedì e venerdì ore 9-13; mercoledì ore 9-13 e 15,30-17,30.

9) Provincia di Udine.

Struttura delegata per il deposito degli atti: ufficio per le relazioni con il pubblico - URP, piazza Patriarcato, 3 - Udine.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott.ssa Michela Stacul.

Orario d'ufficio: lunedì e mercoledì ore 8,30-18,30; martedì e giovedì ore 8,30-17,30; venerdì ore 8,30-14,30.

10) Provincia di Venezia.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore protezione civile, Servizio geologico e difesa del suolo - Rampa Cavalcavia, 31 - Mestre-Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Chiara Fastelli.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdi ore 9-12,30.

11) Provincia di Vicenza.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Dipartimento ambiente - Ufficio difesa del suolo, contrà San Marco, 30 - Vicenza.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. geol. Alessandro Lanaro.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

12) Provincia di Verona.

Struttura delegata per il deposito degli atti: Settore pianificazione S.I.T. e urbanistica, via delle Franceschine, 10 - Verona.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: arch. Graziano Scarsini.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

13) Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Ufficio competente: ufficio piani e programmi, Dorsoduro, 3593 - Venezia.

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Andrea Braidot.

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9-12.

04A09569

REGIONE SARDEGNA

Voltura della autorizzazione sanitaria per la produzione ed il commercio all'ingrosso degli additivi E290 anidride carbonica, E938 argon, E939 elio, E941 azoto, E942 protossido di azoto, E948 ossigeno, dalla società I.G.S. Industrie gas sarde - zona industriale tronco B - Porto Torres, alla società Sapio industrie S.r.l. - zona industriale tronco B - Porto Torres, e nuova autorizzazione sanitaria alla stessa società Sapio industrie S.r.l. per la produzione ed il commercio all'ingrosso dell'additivo alimentare E220 anidride solforosa.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1807 dell'8 settembre 2004 ha autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione per la produzione ed il commercio all'ingrosso degli additivi E290 anidride carbonica, E938 argon, E939 elio, E941 azoto, E942 protossido di azoto, E948 ossigeno, dalla società I.G.S. Industrie gas sarde - zona industriale tronco B - Porto Torres, alla società Sapio industrie S.r.l. - Zona industriale tronco B - Porto Torres, e nuova autorizzazione sanitaria alla stessa società Sapio industrie S.r.l. per la produzione ed il commercio all'ingrosso dell'additivo alimentare E220 anidride solforosa.

04A09520

Voltura della autorizzazione sanitaria per il deposito ed il commercio all'ingrosso degli additivi E290 anidride carbonica, E938 argon, E939 elio, E941 azoto, E942 protossido di azoto, E948 ossigeno, dalla società I.G.S. Industrie gas sarde regione «Li Bombi» Sassari, alla società Sapio industrie S.r.l. regione «Li Bombi» Sassari, e nuova autorizzazione sanitaria al deposito e commercio all'ingrosso dell'additivo alimentare E220 anidride solforosa.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1806 dell'8 settembre 2004 ha autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione per il deposito ed il commercio all'ingrosso degli additivi E290 anidride carbonica, E938 argon, E939 elio, E941 azoto, E942 protossido di azoto, E948 ossigeno, dalla società I.G.S. Industrie gas sarde regione «Li Bombi» Sassari, alla società Sapio industrie S.r.l. regione «Li Bombi» Sassari, e nuova autorizzazione sanitaria al deposito e commercio all'ingrosso dell'additivo alimentare E220 anidride solforosa.

04A09521

Voltura della autorizzazione sanitaria per la produzione, la commercializzazione ed il deposito degli additivi E948 ossigeno, E941 azoto, E938 argon dalla società Air Liquide Italia S.p.a. - Centrale di Sarroch, alla società Air Liquide impianti gassificazione S.r.l., s.s. 195, km 17,200 - Sarroch.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1804 dell'8 settembre 2004 ha autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione sanitaria per la produzione, la commercializzazione ed il deposito degli additivi E948 ossigeno, E941 azoto, E938 argon dalla società Air Liquide Italia S.p.A. - Centrale di Sarroch, alla società Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. s.s. 195, km 17,200 - Sarroch.

04A09522

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 436 del 23 agosto 2004: n. marchio 122-TV, Giordano Raffaele, largo I Maggio, 6/4 - Fontane di Villorba (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A09475

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401236/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77